



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVIGO**

**Al Sig. Procuratore Generale di Venezia
c.a. Cons. Dott. Federico Prato**

Oggetto: Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2026.

Risposta a Vs nota Prot. n.6118/2025 dell' 11/8/2025

Con riferimento all'oggetto, con cui si chiedono tutte le informazioni e gli elementi utili ai fini dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026, con particolare riferimento alle caratteristiche della criminalità nel relativo territorio e alle specifiche tematiche elencate nella nota allegata della Procura Generale della Cassazione, si forniscono le risposte richieste.

-Caratteristiche della criminalità nel territorio-

La criminalità nel territorio del circondario è data principalmente da reati predatori e con frode, reati in materia di stupefacenti, reati di codice rosso, reati in materia economica, finanziaria e tributaria, lavoro, sicurezza stradale.

Si allegano all'uopo i quadri statistici richiesti riguardanti "*Andamento della criminalità – iscrizioni (per tipologie di reato)*" e "*Dati su particolari modalità di definizione di procedimenti*".

Si allega anche elenco contenente riferimenti ai procedimenti maggiormente rilevanti che si sono avuti nel periodo preso in esame per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, sia in fase di indagine ancora in corso che in fase di udienza preliminare o dibattimentale.

Si espongono, inoltre, di seguito, per una immediata comprensione del carico di lavoro dell'Ufficio in relazione al periodo 1/7/24-30/6/25, i dati statistici per i quattro registri - Mod. 21, Mod 21 bis, Mod 44, Mod 45 - , nonché per i principali reati divisi per materia e forme di definizione, altresì i dati statistici delle esecuzioni pena e degli affari civili e codice della crisi.

Periodo 01.7.2024 – 30.6.2025

NOTI (mod. 21)	
Pendenti inizio periodo	2962
Sopravvenuti nel periodo	4723
Esauriti nel periodo	4956

Pendenti fine periodo	2729
IGNOTI (Mod. 44)	
Pendenti inizio periodo	1435
Sopravvenuti nel periodo	4434
Esauriti nel periodo	5077
Pendenti fine periodo	792

Atti non costituenti notizia di reato (Mod. 45)	
Pendenti inizio periodo	224
Sopravvenuti nel periodo	942
Esauriti nel periodo	947
Pendenti fine periodo	219
Giudice di Pace (mod. 21 bis)	
Pendenti inizio periodo	893
Sopravvenuti nel periodo	594
Esauriti nel periodo	618
Pendenti fine periodo	869

VIOLENZA DI GENERE	Mod. 21	Mod. 44
Art. 572 aggr. artt. 576 e 577	16	0
Art. 609 bis	60	12
Art. 609 ter	25	3
Art. 609 quater	6	2
Art. 609 quinquies	3	0
Art. 612 bis	125	11
Art. 612 ter	10	6
Art. 575	2	0
Femminicidio	1	0
Tentato omicidio donna	0	0



Art. 582 – Art. 576, C. 1 N. 2, 5 E 5.1 e art. 577 c 1 n. 1, c.2	81	1
Art. 387 bis	22	0
Art. 388	47	1
Art. 591	8	1
Art. 570 bis	30	0
TOTALE Sopravvenuti	436	37

Reati ex art.362 bis c.p.p. - Esito Procedimenti	Mod. 21	Mod. 44
Richiesta archiviazione	147	11
Esercizio azione penale	83	0
In indagine	129	2
Reati ex art. 362 bis cpp – Misure cautelari	20	
Divieto di avvicinamento P.O.	12	
Allontanamento casa familiare + div. Avvicinamento P.O.	4	
Arresti domiciliari + braccialetto elettronico	0	
Custodia cautelare in carcere	1	
Divieto di dimora per rifiuto braccialetto	3	

INFORTUNI SUL LAVORO	Mod. 21	Mod. 44
ART. 21 D.LVO 81/2008	49	0
ART. 28 D.LVO 81/2008	31	0
ART. 37 D.LVO 81/2008	123	0
ART. 64 D.LVO 81/2008	70	0



ART. 71 D.LVO 81/2008	78	0
ART. 589 C.P. co. 2 - 3	2	0
ART. 590 C.P. co. 2 - 3	64	37
TOTALE Sopravvenuti	417	37
ILLECITI EX D.LGS. 231/2001 Art. 25 septies	48	0
Infortuni sul lavoro - Esito Procedimenti	Mod. 21	Mod. 44
Richiesta archiviazione	238	32
Esercizio azione penale	10	0
In indagine	130	2

Intermediaz. Illecita e sfruttam. del lavoro	Mod. 21	Mod. 44
Art. 603 bis C.P.	8	3
In indagine	5	0
Richiesta archiviazione	1	3

REATI AMBIENTALI	Mod. 21	Mod. 44
ART. 452 BIS C.P.	4	2
ART. 452 QUATER C.P.	0	0
ART. 452 QUINQUIES C.P.	1	0
ART. 452 TERDECIES C.P.	0	0
ART. 256 D.LVO. 152/2006	42	6



ART. 256 BIS D.LVO. 152/2006	7	1
ART. 257 D.LVO. 152/2006	0	0
ART. 259 D.LVO. 152/2006	2	0
ART. 635 C.2 C.P.	12	11
TOTALE Sopravvenuti	68	20
ILLECITI EX D.LGS. 231/2001 Art. 25 undecies	14	0
Archiviazione	35	16
Richieste archiviazione per particolare tenuità	3	0
Estinzione contravv. Parte IV bis D.Lvo 152/06	4	0
Decreti Penali	10	0
Esercizio azione penale	2	0

OCCUPAZIONE ARBITRARIA DI IMMOBILI	Mod. 21	Mod. 44	Mod. 45
ART. 633	27	12	0
ART. 639	3	26	0
TOTALE SOPRAVVENUTI	30	38	0

	Mod. 21	Mod.44
Art. 589 bis- omicidio stradale	14	2
Art. 590 bis - lesioni stradali gravi	48	12



TOTALE SOPRAVVENUTI	62	14
--------------------------------	-----------	-----------

REATI BANCAROTTA (Codice crisi impresa) – D.Lgs. 14/2019	Mod. 21	Mod. 44
Art. 322	42	0
Art. 323	26	0
TOTALE SOPRAVVENUTI	68	0

REATI PREDATORI- FRODE	Mod. 21	Mod. 44
Art. 624	298	1115
Att. 624 e 625	224	959
Art. 624 bis	89	1489
Art. 628	68	47
Art. 629	63	41
Art. 640	630	510
Art. 640 bis	33	18
Art. 646	141	27
Art. 648	75	14
Art. 648 bis	11	0

Ufficio Esecuzione periodo 01.07.2024 – 30.06.2025

Provvedimenti unificazione pene concorrenti	83
Misure prevenzione personali e patrimoniali	3 (1 pers. – 1 patrimon. – 1 pers e patr.)
Procedure di esecuzione di confisca per equivalente	13
Procedure unione europea decisione Quadro 2008/909/GAI	0
MAE	1
Ordini di esecuzione (art. 656, c. 1-5, c.8, c. 10 cpp L. 199/2010)	120
Affidamento al servizio sociale	85

Detenzione domiciliare	12
Detenzione presso il domicilio (L. 199/2010)	1
Differimento	3
Sospensione esecuzione pena detentiva	4
Revoche misure alternative alla detenzione	8
Liberazione anticipata	161
Amnistia – indulto – depenalizzazione	6
Ricorso per cassazione	13
Pareri	54
Provvedimenti di computo (art. 657 cpp)	2
Procedimenti iscritti per conversioni di pene pecuniarie (classe VII)	265
Procedure di lavori di pubblica utilità	68
Ordini di esecuzione per pene pecuniarie	98
Richieste conversione al MdS	9
Richieste rateizzazione al MdS	10
Ordini ingiunzione pagamento rateale	6

Affari Civili -Liquidazioni Giudiziali	
Visti e pareri in materia civile	683
Legalizzazioni ed apostille	472
Fascicoli tutela minori	10
Interdizioni/Amministrazioni di sostegno	1336
Partecipazione ad udienze civili	10
Negoziazioni assistite	38
Procedure Liquidazione Giudiziale	73

Si richiama, a margine della esposizione dei dati statistici, la situazione di grave scopertura sia di personale di magistratura che amministrativo della Procura della Repubblica di Rovigo.

Quanto ai Magistrati, la scopertura è perdurante sin dal luglio del 2024 ed in particolare è stata del 33% sino a luglio 2025 mancando n. 2 sostituti procuratori su 6 in pianta organica, divenuta del 50% da luglio 2025 a settembre 2025, poi del 66% da settembre 2025 sino a fine dicembre



2025 essendo presenti in servizio dall'8/9 solo 2 sostituti procuratori su 6 e diverrà nuovamente del 33% da fine dicembre 25 con l'arrivo di 2 M.O.T. (e non 4 M.O.T. come previsto nella delibera del CSM per completamento delle scoperture dell'Ufficio in quanto gli altri 2 M.O.T. arriveranno solo dopo il completamento del tirocinio mirato che è stato procrastinato stante il periodo di astensione obbligatoria per maternità dei 2 M.O.T. e quindi per settembre 2026) sino a marzo 2026 quando diventerà nuovamente del 50% per il trasferimento ad altro ufficio di un altro sostituto utilmente collocato nelle graduatorie dell'ultimo bando di concorso.

Sono stati emessi tre provvedimenti di applicazione infradistrettuale dalla S.V. – n.32/25 del 27/3/25, n. 65/25 del 4/7/25, n. 5530/25 del 14/7/25 – che sono stati di aiuto, però parziale in quanto volti ad applicare un magistrato per determinate udienze o per alcuni turni esterni settimanali, con limitazione alla specifica attività del turno, non consentendo la possibilità di assegnare ai magistrati volta per volta applicati la titolarità dei procedimenti diversi da quelli di turno esterno o di codice rosso.

Come già rappresentato alla S.V. la gestione di tutti i procedimenti iscritti, tra cui ve ne sono molti di complessi, delicati e corposi, il cui approfondimento e conseguente approntamento di atti richiede molto tempo per lo studio degli atti, è per quest'Ufficio una cosa problematica per la Procura di Rovigo stante la presenza di pochissimi magistrati rispetto al grave carico di lavoro, attualmente di soli due Sostituti Procuratori e il Procuratore¹.

Si precisa anche, per una visione complessiva del carico dell'Ufficio che i procedimenti pendenti al 1/9/25 a Mod 21 sono n.2889, a Mod 21 bis n. 876, a Mod 44 n. 1162, a Mod 45 n. 257, per un totale complessivo dei 4 registri pari a n. 5184, per cui la media di procedimenti contro noti pro capite diventa pari a n.1882 e contro ignoti pari a n. 581, media di molto superiore alla media nazionale – che è di circa 600 procedimenti contro noti a testa – e che diventa chiaramente ingestibile.

Le statistiche per l'anno in corso (periodo 1/1/25- 10/9/25) estrapolate dal Direttore Amministrativo sono le seguenti:

¹ Il Procuratore, come specificato nel progetto organizzativo, ha in carico di tutte le numerose e assai laboriose esecuzioni pena, dui tutti i Mod 46, di tutta la attività di valutazione delle notizie di reato per la loro iscrizione e assegnazione, di determinati procedimenti particolarmente delicati, la valutazione dei visti su molte categorie di atti, gli assensi, la autorizzazione dei comunicati e gestione dei rapporti con la stampa, le interlocuzioni con il Ministero, CSM e altre autorità, nonché purtroppo la pesante c.d. doppia dirigenza (datore lavoro, mandatario di spesa e gestione immobili, sicurezza luoghi di lavoro) in assenza di dirigente amministrativo in pianta organica e con soli 3 funzionari su 7 in pianta organica(che diventano 2 soli funzionari a novembre per ulteriore pensionamento) e la copertura di oltre il 34% del personale.



NOTI (mod. 21) 1.1.2025 – 10.09.2025	
Pendenti inizio periodo	2926
Sopravvenuti nel periodo	3322
Esauriti nel periodo	3359
Pendenti fine periodo	2889

IGNOTI (Mod. 44) 1.1.2025 – 10.09.2025	
Pendenti inizio periodo	1648
Sopravvenuti nel periodo	3083
Esauriti nel periodo	3569
Pendenti fine periodo	1162

Atti non costituenti notizia di reato (Mod. 45) 1.1.2025 – 10.09.2025	
Pendenti inizio periodo	242
Sopravvenuti nel periodo	664
Esauriti nel periodo	649
Pendenti fine periodo	257

Giudice di Pace (mod. 21 bis) 1.1.2025 – 10.09.2025	
Pendenti inizio periodo	951
Sopravvenuti nel periodo	378
Esauriti nel periodo	453
Pendenti fine periodo	876

-Tematiche segnalate dal Procuratore Generale Cassazione nella nota 1/8/2025 –

-vigilanza ex art.127 bis cpp

Quest'Ufficio periodicamente invia quanto richiesto ai sensi dell'art.127 bis cpp secondo le indicazioni date dalla Procura Generale, con i criteri precisati nelle precedenti comunicazioni a codesto Ufficio, e non ha sinora avuto avocazioni. Non sono emerse altre particolari problematiche.

-aspetti problematici dell'esecuzione penale e nei rapporti tra gli uffici di Procura e la magistratura di sorveglianza

Si conferma quanto già comunicato nelle precedenti note inviate a quest'Ufficio aventi ad oggetto la attività di esecuzione pena, tra cui l'ultima del 16/9/25² e non si riscontrano ulteriori particolari problemi con la magistratura di sorveglianza, ad eccezione della problematica, già segnalata per le vie brevi, relativa alla interpretazione a volte da parte del magistrato di

² Risposta a Vs nota Prot. n. 5523/2025 del 14/07/25, "1) esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare; 2) applicazione del nuovo comma 10 bis dell'art.656 c.p.p

sorveglianza - non condivisa da quest'Ufficio – di considerare prescritte le pene pecuniarie di cui si chiede la conversione e ciò ai sensi della normativa transitoria ex articolo 97, decreto legislativo 150 del 2022 in relazione le pene pecuniarie conseguenti a condanne per reati commessi prima del 31 dicembre 2022 sul presupposto che la nuova disciplina più favorevole porterebbe a ritenere prescritta la pena pecuniaria non riscossa e non già convertita in libertà controllata, con conseguente restituzione degli atti al PM.

- Ricognizione delle questioni organizzative degli uffici per quanto riguarda il personale di segreteria e la disponibilità di mezzi, strutture e sistemi informatici, con il relativo impatto nella gestione dei procedimenti penali e degli uffici-

La complessiva scoperta attuale del personale amministrativo è del 34 % essendo presenti solo n. 20 persone su n. 30 in pianta organica (n.1 unità applicata ininterrottamente dal 2022 al Tribunale Reggio Calabria e dal 7.4.2025 – data nella quale doveva riprendere servizio presso questo Ufficio – in aspettativa sindacale a tempo indeterminato).

Delle n. 20 unità in servizio, n. 2 sono in part time concesso dal Ministero e n.1 gode dei permessi della Legge n.104/92.

La scoperta giuridica ed effettiva nella fascia dei funzionari giudiziari è del 57,14 % essendo presenti solo n.3 su n.7 in pianta organica e ciò, in un ufficio di sole 30 unità totali in pianta organica, comporta un notevolissimo vulnus organizzativo in tutti i servizi che dovrebbero avere una figura apicale per la organizzazione degli stessi; si segnala peraltro che dal 1.12.2025 uno di questi 3 funzionari cesserà il servizio per pensionamento raggiungendosi così una scopertura del 71,42%.

La situazione complessiva dell'Ufficio è quindi assai pesante ed è molto difficile riuscire ad assicurare adeguatamente i servizi in rapporto al carico di lavoro; si cerca di prestare in maniera efficiente il servizio giustizia non accumulando arretrato, il tutto con un notevole sforzo, sacrificio ed impegno del personale amministrativo, della polizia giudiziaria della locale sezione, nonché dei magistrati togati ed onorari.

Vi è, come detto sopra, una vacanza attuale di n. 4 Sostituti sulla già ridotta pianta organica di n. 6 Sostituti, pianta organica decisamente insufficiente rispetto al carico di lavoro ordinario.

La scoperta attuale giuridica ed effettiva dei Sostituti Procuratori è del 66, 66% .

I vice procuratori onorari sono n.8.

Il numero complessivo delle unità di personale della Sezione di polizia giudiziaria ha raggiunto il numero di 14 effettivi a far data dal 14.7.2025 grazie all'immissione in servizio di 1 unità aliquota Carabinieri e di 1 unità aliquota Guardia di Finanza.



Il Procuratore - che ha anche il carico totale delle esecuzioni pena, dei Mod 46, di alcune tipologie di procedimenti rilevanti, delle iscrizioni di tutte le notizie di reato, degli assensi e dei visti, del coordinamento in materie specialistiche, dei rapporti con la stampa - ha tutti gli incombeni della c.d. doppia dirigenza mancando un dirigente amministrativo in pianta organica³.

Si ricorda anche che il circondario dell'Ufficio è stato ampliato avendo avuto in aggiunta ai 50 comuni della provincia di Rovigo anche n.30 comuni della c.d. bassa padovana, con un totale quindi di n. 80 comuni, senza che siano intervenuti ampliamenti in adeguamento della pianta organica del personale amministrativo.

Per quanto riguarda la disponibilità di mezzi, strutture e sistemi informatici, si precisa che è stato segnalato più volte un urgente fabbisogno di pc desktop per sostituire apparecchi datati e malfunzionanti o comunque poco performanti, presenti ancora in misura significativa, oltre che per far fronte a sempre nuove esigenze di servizio in rapporto alla gestione dei procedimenti penali e degli uffici.

Altrettanto è stata segnalata la necessità di ulteriore dotazione di stampanti desktop posto che quelle in uso risultano obsolete e malfunzionanti ed appena sufficienti per il personale in servizio; al pari le stampanti multifunzione di rete, a motivo dell'elevato numero di copie effettuate, sono costantemente oggetto di numerosissimi interventi di manutenzione e necessiterebbero di sostituzione; analoga problematica per gli scanner in uso al personale e sezione.

Per quanto riguarda gli impianti antintrusione e di videosorveglianza, quest'ultimo è stato oggetto di completa sostituzione nel corso di quest'anno, mentre per l'impianto antiintrusione, anch'esso obsoleto, ne è stata chiesta la sostituzione e si è in attesa di sopralluogo da parte di incaricati del Ministero della Giustizia.

Per quanto riguarda l'ufficio C.I.T., si segnala che la sala SERVER fornitori esterni e la SALA SERVER ADI/ARM si trovano attualmente in un'unica stanza in altro palazzo ove si trova l'ufficio C.I.T. e la locale sezione di pg, immobile separato e non contiguo a quello dove si trovano i magistrati e il restante personale amministrativo; è stato segnalato che ne servono due distinte stanze ai suddetti fini e che manca spazio per l'attività complessiva relativa alle intercettazioni, le quali prevedono l'utilizzo di diversi server, alcuni assegnati dal Ministero (ADI), altri dalle società che forniscono le apparecchiature per eseguire le intercettazioni e ad oggi, anche a causa della mancanza di spazio a ciò dedicato, quest'Ufficio deve a volte chiedere

³ nonché in definitiva tutti gli altri incombeni da n. 1 a n. 39 in capo al Procuratore descritti al paragrafo apposito "Incarichi e attribuzioni del Procuratore della Repubblica" alle pagine 42 e segg. del progetto organizzativo.

ospitalità alle vicine Procure del distretto non disponendo dello spazio necessario alla collocazione dei server delle società che forniscono le apparecchiature per eseguire le intercettazioni.

Si segnala altresì che quest'Ufficio ha solo una unità esterna tiap in assegnazione dal 28.10.2024.

La dotazione di un'unica unità esterna tiap per la Procura è insufficiente allo svolgimento necessario della digitalizzazione dei procedimenti dall'anno 2006 all'anno 2026 come previsto dal relativo progetto.

-aspetti problematici relativi al processo penale telematico e all'utilizzo dell'applicativo APP

Si rimanda alle relazioni del Magrif e ai provvedimenti ex art. 175 bis comma 4 cpp inviati al Ministero, al RID e alla Procura Generale. In particolare quest'Ufficio ha emesso 3 provvedimenti ex art. 175 bis comma 4 cpp, nelle date 27/1/25, 1/4/25 e 1/7/25 e nell'ultimo, in particolare, stante i problemi di malfunzionamento e rallentamenti/intoppi dell'applicativo APP 2.0, i quali non consentono un fluido ordinato andamento delle attività dell'Ufficio, è stato disposto, con riserva di emissione di eventuali ulteriori provvedimenti modificativi e/o integrativi in caso di successivi miglioramenti verificati a mezzo di sperimentazioni e/o comunicazioni anche ministeriali su APP, il c.d. doppio binario sino al 31/12/25 per ciò che concerne : 1- iscrizione notizie di reato, 2-lavorazione e scarico dei provvedimenti di richieste di archiviazione nonché di esercizio dell'azione penale, 3-lavorazione e scarico di tutti gli altri provvedimenti di competenza dell'ufficio requirente previsti dal codice di procedura penale in rapporto all'ufficio giudicante speculare e ad altri uffici giudiziari, tra cui quelli di secondo grado.

Pertanto sino al 31/12/2025 è possibile processare le relative attività anche con le modalità pregresse di lavorazione, ossia modalità analogiche mediante il regime del c.d. doppio binario, in tutti i casi in cui si continuino a riscontrare nella lavorazione intoppi, ritardi, disfunzioni, malfunzionamenti di APP 2, come sopra indicato. E' stato disposto che, ai fini di eventuali modifiche del provvedimento ex art. 175 bis comma 4 cpp, sia operata verifica periodica della concreta e operativa funzionalità di APP per ogni tipologia di funzione con cadenza mensile a cura del Magrif, coadiuvato in tali verifiche dai Magistrati dell'Ufficio, dal Personale amministrativo, dalla Sezione di polizia giudiziaria, dal CED, riferendo al Procuratore.

-questioni sorte in sede di applicazione della nuova circolare del CSM sulla organizzazione degli uffici di Procura-



Si conferma quanto già riferito in precedenza in ordine alla mancanza di problemi della nuova circolare, così come più volte modificata dal CSM, sulla organizzazione dell'Ufficio, essendo il progetto organizzativo già improntato a principi di trasparenza e partecipazione in conformità a principi generali predefiniti, sulla base di una c.d. "gerarchia funzionale" per cui la potestà direttiva riconosciuta dal legislatore al Procuratore della Repubblica, titolare esclusivo dell'azione penale, trova giustificazione in una specifica norma di legge *"che, attribuendo i relativi poteri, allo stesso tempo ne traccia i limiti"*, essendo comunque i poteri del Procuratore della Repubblica giustificati dall'esigenza di garantire il buon funzionamento dell'ufficio e il miglior risultato del suo operato, sul piano della rispondenza alla domanda di giustizia, onde assicurare un corretto, efficace e uniforme esercizio dell'azione penale mantenendo una piena operatività nei rapporti interni e una efficiente organizzazione, privilegiando comunque il modello di partecipazione alle decisioni del dirigente dell'ufficio da parte di tutti i magistrati.

Nell'attuale progetto organizzativo sono già previsti, nell'ambito della individuazione e della adozione dei principi e criteri generali da parte del Procuratore della Repubblica, specifici momenti partecipativi, mediante apposite riunioni con i magistrati, nonché è previsto che il Procuratore tenga conto delle indicazioni emerse in tali sedi di confronto, nonché spazi partecipativi per potenziare le dinamiche relazionali del dirigente e dei sostituti procuratori.

Si condivide ampiamente quindi la impostazione della nuova circolare secondo cui *"le garanzie partecipative riservate ai sostituti nella fase propedeutica all'individuazione e all'adozione dei principi e dei criteri generali tendono a produrre effetti positivi anche in prospettiva funzionale, in quanto i magistrati saranno chiamati ad attenersi a modelli che essi stessi hanno concorso ad elaborare, nell'ottica di un loro coinvolgimento attivo e diretto che funga da stimolo a un esercizio della delicata funzione requirente consapevole e responsabile"*.

La circolare ha anche rivisitata la disciplina dei visti (art. 20), puntualizzandone la sola finalità conoscitiva, in ordine alla esatta applicazione, da parte dei sostituti, dei principi definiti in via generale e dei criteri specificati nell'atto di assegnazione di cui all'art. 2, co. 2, d. lgs. n. 106/2006 : anche per questo aspetto l'attuale progetto organizzativo è già improntato su tale linea.

Nella nuova circolare è stato precisato che, in caso di perdurante contrasto fra il procuratore e il sostituto rispetto all'atto da sottoporre al visto, fermo il potere di revoca nei casi previsti, il primo resti libero di non apporlo e, d'altro canto, il secondo conservi la titolarità del procedimento per l'ulteriore corso. Il successivo comma 5 prevede che di tale interlocuzione il procuratore della Repubblica dia atto con separato provvedimento.

Al pari l'attuale progetto organizzativo di quest'Ufficio contempla gli altri momenti di confronto indicati nella nuova circolare, considerati strumenti complementari di confronto, quali

le “comunicazioni” e gli “altri oneri informativi” che il Procuratore può prevedere a garanzia del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell’azione penale, sia in linea generale, che all’atto dell’assegnazione o anche in un momento successivo.

Per quanto concerne l’istituto della revoca sono confermati i presupposti del potere di revoca del procuratore, richiamando il testo dell’art. 2 co. 2 del d. lgs. n. 160/2006: se il magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti in via generale o integrativi indicati all’art. 2 della medesima circolare e richiamati nel progetto organizzativo oppure insorge tra il sostituto assegnatario e il procuratore della Repubblica o tra i magistrati coassegnatari un contrasto circa le modalità concrete della loro applicazione, il procuratore, con provvedimento motivato, sentito il collega, può revocare l’assegnazione del procedimento in questione. Nella assegnazione per la trattazione di un procedimento il procuratore della Repubblica può fissare principi e criteri da definirsi o in via generale o con l’atto di assegnazione e la revoca dell’assegnazione, quindi, si pone come corollario della titolarità esclusiva dell’azione penale, che non consente al sostituto di percorrere itinerari diversi da quelli prestabiliti. Il potere di revoca è quindi collegato a casi specifici individuabili nell’insorgenza di questioni relative a modalità di esercizio dell’attività di indagine o di positivo esercizio dell’azione penale, con obbligo per il Procuratore della Repubblica di informare il Procuratore Generale presso la corte d’appello prima di adottare il provvedimento di revoca, onere informativo diretto a consentire l’attivazione dei poteri previsti dall’art.6 d. lgs. n. 106/2006 anche per favorire soluzioni condivise, attivandosi attraverso atti di impulso.

E’ stato superato il problema segnalato nella precedente relazione per inaugurazione anno giudiziario 2025, relativo alla procedura, prima delle modifiche alla circolare, prevista per procedere a modifiche del progetto organizzativo che fossero necessitate da mutamenti, anche minimi, che subentrano nell’ufficio (ad esempio il trasferimento di un magistrato che obblighi ad un mutamento dei gruppi di lavoro): la procedura per la variazione ora è stata resa più snella e quindi è stata eliminata la problematica di rallentamenti operativi di fatto dell’ufficio siano al completamento della procedura.

-rapporti tra Procure distrettuali e circondariali, art.118 bis disp. att. Cpp, Eurojust, d.lgs 231/2001, misure prevenzione d.lgs 159/2011

Non si riscontrano problematiche da segnalare sui punti di cui alla nota della Procura Generale della Cassazione. Quest’Ufficio procede ritualmente alle comunicazioni ex art. 118 bis disp. att. cpp, essendo stati sensibilizzati i magistrati al rispetto della norma.

-Dati relativi a applicazione d.lgs 231/2001



Si rimanda ai punti che seguono ove viene trattato nuovamente la applicazione del D.lvo 231 in materia di vari reati presupposti.

-Misure di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario

Non si sono riscontrati problemi e si rimanda ai dati statistici.

-"reati in materia di violenza di genere, con particolare riferimento alla commissione di femminicidi, dando conto degli aspetti organizzativi degli uffici, della conclusione di protocolli con altre istituzioni, delle problematiche emerse nell'attuazione della disciplina di cui alle leggi 122 e 168 del 2023, del numero e dell'esito dei procedimenti, incluse le misure cautelari adottate,..."

Si rimanda ai dati statistici sopra esposti in materia di violenza di genere e ai dati statistici inoltrati con file excell a cura della segreteria amministrativa relativi alle misure cautelari e definizioni, i quali però non riportano, come appare appurato, le misure richieste in sede di direttissima con convalida arresto per reati di cui all'art.362 bis cpp.

Si conferma che nella maggior parte dei casi i magistrati hanno ritenuto che non fosse necessario sentire nei tre giorni la p.o. ; che nei casi in cui il magistrato ha valutato che era necessario sentire la p.o., quasi sempre non ha proceduto ad assumerla direttamente, ma ha delegato la polizia giudiziaria a provvedere con delega fatta tempestivamente nei tre giorni dalla iscrizione (la p.g. ha provveduto poi con celerità ma ovviamente non sempre entro i tre giorni dalla iscrizione in ragione anche della tempistica di ricezione della delega e della organizzazione della pg) ; che per quanto concerne i motivi di non assunzione, gli stessi sono stati esplicitati per iscritto, come da direttiva interna disciplinata da apposito ordine di servizio, con provvedimento che rimane agli atti del procedimento⁴ ; che in molti casi il magistrato non ha provveduto alla assunzione nei tre giorni perché la p.o. era già stata sentita in modo esauriente dalla polizia giudiziaria all'atto della denuncia e quindi non la si voleva esporre ad una reiterazione che si poteva tradurre in vittimizzazione secondaria, ritenendo comunque il magistrato che la denuncia o la querela in atti fosse esaustiva per le finalità investigative ; che in altri non è stato provveduto perché la persona offesa era minorenni e doveva essere sentita con le modalità tutelanti di cui all'art.351 comma 1 ter c.p.p., non compatibili con la brevità del termine di cui all'art. 362 comma 1 ter c.p.p.; in altri ancora la persona offesa versava in condizione di particolare

⁴ come è noto per le fattispecie oggetto di iscrizione ricomprese nell'elencazione di cui agli artt. 347 comma 3, 362 comma 1 ter c.p.p. in relazione alle quali il dato normativo impone di procedere all'escussione della persona offesa ovvero del soggetto denunciante/querelante entro giorni tre dall'iscrizione del procedimento, salvo che sussistano "imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa"



vulnerabilità ex art. 90 quater c.p.p. e doveva essere sentita con le modalità tutelanti di cui all'art. 351 comma 1 ter c.p.p., non compatibili con la brevità del termine di cui all'art. 362 comma 1 ter c.p.p.; oppure sussisteva la necessità di procedere ad attività investigative il cui espletamento avrebbe potuto subire nocumento nell'ipotesi di immediata escussione della persona offesa ovvero avrebbe esposto la stessa al rischio di rendere ulteriori contributi dichiarativi, in violazione delle previsioni di cui all'art. 20 lett. b) della direttiva 212/29/UE, introdotta con decreto leg. 212/2015 ; in altri casi ancora la persona offesa era tuttora convivente con la persona indagata e la sua escussione avrebbe potuto mettere a repentaglio la sua incolumità.

Per quanto riguarda la richiesta di misura cautelare nei 30 giorni, si osserva che i casi in cui i magistrati hanno chiesto misura cautelare nei 30 giorni sono relativamente pochi in rapporto al numero dei procedimenti.

Spesso hanno ritenuto invece di non richiedere alcuna misura nei 30 giorni, esplicitando la valutazione con provvedimento scritto posto in visto al Procuratore e che rimane agli atti del procedimenti, sul presupposto che gli indizi raccolti non fossero, allo stato della valutazione, da considerare gravi, alla luce di emergenze indiziarie incomplete o discordanti che necessitavano approfondimenti oppure perché occorreva valutare l'esito di accertamenti investigativi in corso, per soppesare la consistenza del portato dichiarativo in atti.

In molti casi la motivazione era che mancava la procedibilità per le ipotesi delittuose a querela; in altri casi era perché si attendeva l'esito dell'incidente probatorio richiesto al GIP ovvero la definizione di parte dell'indagine per cui era stata richiesta archiviazione parziale.

In altrettanti frequenti casi il magistrato titolare riteneva che le condotte non risultassero, allo stato della valutazione, in attualità pericolose o reiterabili, in quanto vi erano circostanze specifiche - esplicitate nel provvedimento- in tal senso.

Per ciò che concerne lo schema trimestrale da mandare, che sarebbe da implementare ora anche con il numero dei procedimenti e la tipologia delle misure, si osserva che tale adempimento si traduce in un onere statistico ulteriore che costringe le segreterie, con il monitoraggio dei sostituti sull'implementazione corretta dei file excell (e anche del Procuratore), ad un adempimento in più defaticante, stante la nota carenza degli organici.

Si precisa altresì che la tipologia delle misure cautelari richieste va ricercata manualmente esaminando i singoli procedimenti a sicp non essendo possibile una estrazione statistica per quelle non coercitive, per cui ciò richiedere una analisi a sicp che costringere le segreterie, già a corto di personale, a tralasciare altri incombenzi urgenti.

Si conferma inoltre quanto già segnalato per le vie brevi, ossia che gli adempimenti, monitorati per mezzo del file excell, imposti dalla normativa – ossia la verifica dell'osservanza o meno dei 3 giorni



per sentire la p.o. e dei 30 giorni per la valutazione in merito alla richiesta o meno di misura cautelare - spinge i magistrati ad una sorta di meccanicismo simile ad una catena di montaggio, che se per un certo verso forse può aiutare allo smaltimento veloce degli incombenti, per altro verso porta alla c.d. "burocratizzazione del fascicolo" perdendo di vista e tralasciando altre modalità più consone di gestione per l'ansia dei magistrati di sentirsi a posto con lo schema e con i tempi richiesti.

Gli incombenti suddetti inoltre penalizzano in modo notevole le segreterie penali comportando una ulteriore sofferenza operativa (quest'Ufficio ha una carenza di oltre il 30% del personale amministrativo e di oltre il 33,3% di personae di magistratura).

Si ritiene in definitiva che tali incombenti c.d. di codice rosso si traducano di fatto in obblighi che non sempre realizzano una reale tutela delle persone offese.

Per quanto concerne le modalità organizzative adottate alla luce dell'entrata in vigore delle leggi n. 122⁵ e 168⁶ del 2023, si rimanda alle note già inviate alla Procura Generale che danno conto del rispetto delle procedure decise a livello distrettuale.

Le modalità di iscrizione e trattazione delle notizie di reato in materia di violenza di genere sono state regolate, per quanto concerne l'organizzazione interna della Procura di Rovigo, dall'ordine di servizio n. 13/2023 del 17 maggio 2023 e dal precedente Progetto Organizzativo, nonché dagli OdS successivi, tra cui OdS n. 1/2024, altresì dal nuovo Progetto organizzativo per il quadriennio 2026-2029.

Le notizie di reato di c.d. codice rosso vengono tempestivamente scaricate e portate all'attenzione del magistrato di turno esterno, che provvede a disporre tempestiva iscrizione assegnandola a sé stesso (dal mese di luglio 2024 sono stati sciolti i gruppi di lavoro in quanto erano rimasti solo n.4 sostituti e attualmente ve ne sono solo 2). Subito dopo il PM di turno esterno valuterà e disporrà per iscritto, possibilmente il giorno dell'iscrizione della notizia di reato e, in caso di impossibilità per altre incombenze del turno esterno o per la sua presenza in udienza, comunque con tempestività appena gli è possibile, le prime indicazioni operative da farsi, direttamente o per delega alla polizia giudiziaria, e in particolare l'esame entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della persona offesa e di chi ha presentato denuncia, salvo che la deposizione della p.o. sia già esaustiva, al fine di evitare il reiterarsi di assunzioni della p.o. che possono determinare anche inquitamento del ricordo, inutili

⁵ Si ricorda che la L.n.122/23 da un lato ha previsto la possibilità di revocare l'assegnazione del procedimento al magistrato titolare da parte del Procuratore della Repubblica nel caso di mancato rispetto del termine dei tre giorni per l'assunzione delle informazioni da parte delle vittime dei reati di codice rosso e, dall'altro, ha previsto che i Procuratori Generali presso le Corti d'Appello, nell'ambito del loro generale potere di vigilanza, acquisiscano con cadenza trimestrale dalle Procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro cui devono essere assunte tali informazioni e che gli stessi inviino al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione una relazione almeno semestrale sul punto.

⁶ art.362 bis c.p.p. Introdotto dall'art. 7, comma 1 della L. 24 novembre 2023, n. 168 "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica";



contraddizioni e il fenomeno della c.d. vittimizzazione secondaria dovuto alla sofferenza di ripetere circostanze dolorose, nonchè salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa (nel qual caso il magistrato emetterà comunque provvedimento scritto motivato con cui darà conto delle ragioni per le quali non ritenga necessario disporre l'audizione).

Il PM di turno esterno dispone altresì anche in relazione ad altre urgenze evidenziate nella notizia di codice rosso (ad esempio richiede misura cautelare urgente o dispone perquisizione o sequestro).

Tali procedimenti restano ora assegnati al magistrato di turno esterno (in precedenza venivano inviati ai magistrati del gruppo codice rosso dopo la trattazione delle urgenze).

Il Procuratore, oltre ad aver invitato i Sostituti Procuratori al rispetto rigoroso del termine dei tre giorni di cui all'art. 362 co. 1 ter c.p.p., nonché a precisare in un foglio allegato alla scheda di iscrizione dei procedimenti, in una parte apposita, così da poter essere di facile evidenza, se sia stata disposta l'audizione della persona offesa o sia stato emesso provvedimento in cui si dia conto delle ragioni per le quali non ha ritenuto necessario disporla, ha rappresentato ai magistrati che, allo stato e salve diverse indicazioni che perverranno dalla Procura Generale, alla luce della previsione di cui alla l. 122/2023, stante l'impossibilità di operare controlli più capillari di tipo statistico per mezzo di estrattori dal SICP non essendovi ancora i sistemi informatici adeguati a ciò, il controllo del Procuratore sul rispetto del termine sarà operato, da un lato, attraverso la presa visione dei procedimenti inviati per i visti, dall'altro attraverso gli assensi previsti dalla normativa in caso di richieste cautelari previsti dal progetto organizzativo, nonché, dall'altro, attraverso le interlocuzioni frequenti che vi sono tra il Procuratore e tutti i Magistrati dell'Ufficio sia quotidiane e informali sia attraverso le riunioni dei magistrati sul tema che periodicamente saranno indette.

Il Procuratore esercita l'ordinaria vigilanza sull'osservanza del termine previsto dall'art. 362, comma 1-ter, c.p.p., assicurata, oltrechè con la compilazione dei file excell richiesti dalla Procura Genrale, anche con le modalità seguenti:

- a)- vigilanza sulla verifica dell'osservanza della direttiva alla polizia giudiziaria;
- b)- vigilanza sull'iscrizione delle notizie di reato;
- c)- frequenti colloqui con i magistrati, sia nell'ambito dei procedimenti cui *riferire*, sia per le più svariate evenienze;
- d)- ogni altra modalità utile per la piena conoscenza dell'andamento dei procedimenti cd codice rosso fin dalla loro iscrizione;

Vi è anche una vigilanza successiva, che conferma l'osservanza del termine, attraverso l'esame dei fascicoli su cui viene apposto l'assenso alle misure cautelari o il visto.



E' stato altresì disposto con OdS n.1/24, ad integrazione di quanto indicato nell'OdS 13/2023 e del Progetto organizzativo paragrafo gruppi specialistici, nel gruppo specialistico n.1 "Reati codice rosso e reati fasce deboli" (si ricorda, come detto sopra, che dal 1/7/24 non vi sono più i gruppi di specialità e tutte le notizie erano distribuite tra tutti i 4 magistrati in servizio – ora 2 in servizio- , i codici rossi sono assegnati al PM di turno esterno essendo trattati come urgenze; i gruppi saranno ricostituiti appena la pianta organica dei magistrati sarà interamente coperta con l'arrivo dei MOT, si presume alla fine del 2025) rientrino anche i delitti indicati dall'art. 362 bis c.p.p. che non sono stati già ricompresi nel suddetto gruppo, ossia il delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, i delitti di cui agli artt. 610, 612, secondo comma, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti; è previsto che i Magistrati della Procura, titolari dei procedimento iscritti per i delitti di cui agli artt.362 comma 1 ter e bis cpp, debbano provvedere alla tempestiva tenuta e compilazione, coadiuvati dalla propria segreteria penale e dai propri affiancati, di un modulo in cui inserire per ogni singola notizia di reato prevista dagli artt. 362 comma 1 ter cpp e 362 bis c.p.p., i dati che indichino il rispetto dei tre giorni entro i quali procedere all'assunzione della p.o. ovvero della valutazione nei casi indicati dall'art.362 comma 1 ter cpp di non procedere all'assunzione nel caso sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa; nonché i dati che indichino il rispetto nei trenta giorni della valutazione di chiedere o meno una richiesta di misura cautelare personale; tali moduli devono essere conservati informaticamente presso la singola segreteria del magistrato e posti in visto in cartaceo al Procuratore alla fine di ogni trimestre a cura del responsabile delle segreterie penali, cui le singole segreterie invieranno i dati cumulativi; il Magistrato titolare e la relativa segreteria avranno il compito di compilare il modulo e indicare gli adempimenti operati sia ai sensi dell'art. 362 comma 1 ter cpp che art.362 bis cpp anche se il procedimento poi verrà assegnato ad altro magistrato (ad esempio il pm di turno esterno, originario titolare, nel caso decida, dopo aver espletato le urgenze del turno esterno, di non trattenere in carico il procedimento, ma lo invii al Procuratore per la assegnazione a magistrato del gruppo specialistico 1, compilerà ugualmente il modulo ai fini della verifica dell'adempimento di cui all'art.362 comma 1 ter cpp e qualora abbia ritenuto di richiedere la misura cautelare, così come indicato nell'OdS n.13/2023 nel casi di particolare urgenza, compilerà anche il modulo nella parte relativa alle misure cautelari anche se ancora non è scaduto il termine dei trenta giorni) e il nuovo titolare procederà a sua volta a completare/ integrare il modulo con gli adempimenti eventualmente successivi relativi alla richiesta di misura cautelare o alla valutazione di non richiesta nei trenta giorni; il singolo Magistrato titolare che nei procedimenti suddetti valuta di non richiedere la misura cautelare personale entro 30



giorni dalla iscrizione, deve redigere un sintetico provvedimento alla scadenza del termine dei trenta giorni in cui indicherà le ragioni di tale valutazione negativa, provvedimento da porre in visto al Procuratore entro 48 ore dalla emissione assieme agli atti del procedimento e che rimarrà nel fascicolo e che dovrà essere, come gli altri atti indicizzato, nonché sarà fatta indicazione della emissione del provvedimento nelle annotazioni in SICP; sarà altresì compilato (e conservato sia informaticamente che in cartaceo) dalle singole segreterie penali con la supervisione dei singoli magistrati titolari alla fine di ogni trimestre il modulo (allegato all'OdS 1/24) che occorre inviare alla Procura Generale per la relazione trimestrale dei dati relativi ai procedimenti penali di cui all'art. 362 bis cpp (trattasi di modulo inviato dalla Procura Generale alle singole Procure del Distretto), il quale sarà posto in Visto cartaceo al Procuratore; il Direttore amministrativo e il Funzionario responsabile delle segreterie penali avranno il compito della supervisione di tali adempimenti al fine del coordinamento tra segreterie anche per poter inviare un unico modulo trimestrale riassuntivo di tutti i procedimenti dell'Ufficio così come richiede la Procura Generale e al fine del rispetto dei termini di invio trimestrale alla Procura Generale di tali dati con protocollo riservato.

- *Dati relativi all'applicazione del d.lgs 231/2001 ed iniziative organizzative eventuali,*
- *Reati concernenti gli infortuni sul lavoro e corrispondenti illeciti "231", ivi compresi le lesioni e i decessi per tale causa, esplicitando le modalità organizzative adottate dagli uffici per il contrasto di tale fenomeno, ivi compresa l'adozione di protocolli operativi e buone prassi, il numero e l'esito dei relativi procedimenti ;*

Si rimanda ai dati statistici sopra esposti in materia di infortuni sul lavoro e violazione normativa in materia di lavoro. Per quanto riguarda protocolli operativi e buone prassi, si precisa che si sono date disposizioni per la iscrizione dell'ente per i reati di cui agli artt. 589 e 590 cod. pen. se commessi in danno di lavoratori vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali come conseguenza di violazione delle norme a tutela della loro salute (art. 25 septies) alla luce del recente orientamento organizzativo emerso a livello di distretto, ricordando ai Magistrati che in caso di iscrizione immediata, ossia di fatto quasi automatica, si consentirebbe invero all'ente di partecipare direttamente a tutti quegli accertamenti investigativi che possono richiedere contraddittorio, come visite mediche, ispezioni, esperimenti, oltre che interloquire col PM attraverso memorie e istanze. Come protocollo operativo il PM delega accertamenti alla pg nel caso il quadro indicato nella prima informativa non sia chiaro o completo, anche al fine di appurare se sussistano presupposti per richieste cautelari a carico dell'ente nei casi di gravità del fatto e del quadro indiziario, nonché del pericolo del ripetersi di fatti analoghi a quelli per cui si procede.



Come è noto la valutazione nella materia di cui al decreto 231/2001 si svolge previa instaurazione di contraddittorio tra le parti, dovendo l'organo giudicante richiesto dal PM della misura cautelare fissare innanzi a sé udienza camerale (art. 47) per la audizione delle diverse posizioni e l'esame del quadro istruttorio allo stato esistente, per cui può accadere che attraverso lo sviluppo del contraddittorio siano meglio inquadrare le esigenze che il PM aveva posto inizialmente a fondamento della domanda cautelare oppure dette esigenze si considerino attenuate o eliminate. Può anche accadere che in presenza della istanza del Pm, la difesa dell'ente rappresenti la intenzione di intraprendere una serie di iniziative volte alla adozione di efficace modello organizzativo di prevenzione del rischio criminoso e/o la messa in opera di modifiche gestionali dell'impianto produttivo in tempi concordati per adeguare il livello di sicurezza in azienda a quello non riscontrato dagli investigatori in occasione dell'accesso a seguito dell'incidente professionale. Qualora i problemi originariamente riscontrati nell'azienda si eliminino per effetto della attività dei responsabili dell'ente, sarà necessario verificare in concreto con sopralluoghi e ispezioni da parte della p.g. delegata la effettiva eliminazione del rischio.

La immediata iscrizione dell'ente vi sarà viepiù quando risulti la totale assenza di moduli organizzativi di prevenzione del rischio professionale, mentre quando il modello è disponibile occorre verificare in concreto la valutazione del rischio specifico a fini di prevenzione, nonché la attualità e l'aggiornamento del modello stesso in relazione alla evoluzione e alle dinamiche aziendali.

Non si segue pertanto più il precedente orientamento secondo cui apparirebbe opportuno il differimento della iscrizione dell'ente in quanto – secondo parte della giurisprudenza e della dottrina – un singolo incidente non sempre è espressione di problemi del sistema all'interno della azienda e di deficit organizzativo dell'ente, occorrendo anche verificare il vantaggio o l'interesse perseguito dall'ente in caso di violazione delle regole cautelari.

E' stato infatti rappresentato ai Magistrati che anche che in sede processuale è previsto il *simultaneus processus* ai fini dell'accertamento sia della responsabilità penale che amministrativa, per cui occorre sempre analizzare con estrema attenzione la necessità di una contemporanea iscrizione dell'ente al momento della iscrizione della notizia di reato sia contro noti che contro ignoti.

Ai fini della individuazione delle responsabilità a livello investigativo serve ovviamente una scrupolosa analisi da parte del PM dell'organigramma aziendale e delle deleghe se esistenti i cui confini sono stati peraltro chiariti dall'art 16 decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'evento verificatosi va analizzato anche dal punto di vista del livello dirigenziale al fine di vedere se vi fosse la possibilità di prevenirlo mediante la gestione del rischio a monte e occorre non



operare automatismi nelle attribuzioni di responsabilità al fine di evitare responsabilità oggettive da posizione, soprattutto in contesti societari complessi, articolati su più unità produttive, che possono anche essere in parte dislocate all'estero.

Va quindi esaminata la organizzazione interna alla struttura , ricercando il livello dirigenziale che risultava in condizione di prossimità al contesto produttivo presso il quale si è verificato l'incidente lavorativo giacchè questo livello è quello solitamente in grado di percepire in tempo reale la situazione di rischio e di valutare le modalità per prevenire l'incidente.

Il PM deve analizzare l'organigramma societario, acquisendo le visure camerali, nonché altre fonti documentali, tra cui corrispondenza mail, digitalizzazione atti fiscali e contrattuali, verbali assembleari, precedenti verbali di ispezione e prescrizione ASL, e testimoniali con audizione di colleghi dell'infortunato e di fornitori DPI della azienda, al fine di comprendere chi fosse effettivamente a dirigere la unità produttiva interessata dall'incidente e se era possibile soppesare concretamente la tipologia di rischio da fronteggiare (i rischi legati direttamente alla attività quotidiana e di routine coinvolgono tendenzialmente livelli intermedi e la direzione dello stabilimento), invece rischi connessi alle strategie di fondo dell'impresa vanno valutati in sede di vertice decisionale e finanziario dell'ente .

-reati concernenti l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro ex art.603 bis cp, ivi compresi i fatti commessi con violenza e minaccia, nonché la sussistenza, sotto tale profilo, di evidenze di fenomeni associativi, evidenziando eventuali modalità organizzative

Si rimanda ai dati statistici sopra esposti in materia di intermediazione illecita.

Non sono emerse in questo circondario evidenze di fenomeni associativi nel periodo considerato dalla relazione inaugurale.

- *reati concernenti il fenomeno dell'immigrazione clandestina, con particolare riferimento al favoreggiamento e allo sfruttamento, al traffico di migranti*

Si rimanda ai dati statistici inviati con il foglio excell

-Contravvenzioni in materia di ambiente, sicurezza sul lavoro ed alimenti

Si rimanda ai dati statistici sopra esposti in materia.



Si ricorda, in relazione al recepimento della Direttiva UE 1203/2024⁷, che è stato ritenuto vi fossero criticità in ordine alla sostanziale indeterminatezza della nozione di danno penalmente rilevante, nonostante il richiamo alla nozione di peggioramento qualitativo delle matrici ambientali fa sì che diventino l'oggetto materiale del reato (non gli ecosistemi) agevolando l'accertamento del fatto e circoscrivendone l'incidenza del risultato lesivo ai singoli corpi recettori (acqua, aria, suolo, ecc) ; l'ecosistema è indicato nelle ipotesi aggravate che puniscono più severamente gli illeciti ambientali da cui derivino o da cui possono derivare la distruzione o i danni irreversibili e duraturi ad un ecosistema ; sanzioni più elevate vengono previste se dal fatto derivano il decesso o le lesioni gravi ad una o più persone. Per le ipotesi delle lesioni ambientali irreversibili o durature, anche per i casi di conseguente morte o lesione, la struttura dell'incriminazione richiama lo schema dei reati aggravati dell'evento; l'implementazione di tale modello dovrebbe implicare l'abbandono della distinzione attualmente tracciata dal codice fra il reato di inquinamento ambientale ed il reato di disastro ambientale in quanto quest'ultimo dovrebbe assumere la forma di un'ipotesi aggravata di inquinamento ambientale, tanto rispetto alle ipotesi di maggiore offesa all'ambiente, quanto per l'ulteriore offesa ai beni della vita o dell'incolumità personale. Si ricorda anche che è stato ritenuta altresì criticabile la scelta di restringere la portata della clausola di illiceità speciale alle sole violazioni della disciplina extra-penale a tutela dell'ambiente – problema noto -in quanto si rischia così di lasciare prive di copertura penale condotte contrassegnate dall'inosservanza di prescrizioni amministrative e legislative orientate alla tutela di interessi diversi dall'ambiente, ma in concreto lesive di quest'ultimo.

Per quanto riguarda problematiche investigative in materia di reati ambientali e la valutazione del concetto di particolare tenuità ai sensi dell'art.131 bis cp, nonché in relazione alla scelta di esercizio dell'azione penale con richiesta di decreto penale, si precisa che si è fatto presente ai Magistrati di tenere sempre presenti che gli obiettivi dell'indagine penale in materia ambientale sono l'accertamento del reato e il perseguimento dei responsabili, non disgiunti però dalla tutela

⁷ La direttiva UE 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di tutela penale dell'ambiente dell'11 aprile 2024, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 30 aprile 2024, sostituendo le precedenti direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, all'art. 1, «stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente, nonché per le misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale e all'applicazione efficace del diritto ambientale dell'Unione», nonché elenca un'ampia serie di condotte che, se se illecite e compiute intenzionalmente, gli Stati membri sono tenuti a incriminare (artt. 3 e 4) e punire con sanzioni penali *effettive, proporzionate e dissuasive* (artt. 5-7). La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, per espressa previsione dell'art. 28 (*Recepimento*), gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 maggio 2026.



del bene giuridico sotteso alle norme in materia, ossia il diritto fondamentale di ognuno ad avere un ambiente salubre.

La consapevolezza degli obiettivi da perseguire dovrebbe pertanto guidare le scelte di indagine ispirate all'ottenimento di un risultato che miri anche al ripristino, quando possibile, della situazione naturale e questo è l'aspetto realmente problematico. Vi è quindi la necessità di condivisione a molteplici livelli per favorire l'effettiva eliminazione del danno ambientale causato dal comportamento penalmente illecito; serve anche per il fine sopra indicato favorire la circolazione delle notizie in materia di indagini su reati ambientali a più livelli operativi e il potenziamento investigativo sia ai fini conoscitivi del fenomeno del ciclo illecito dei rifiuti e dell'inquinamento, nonché ai fini di una efficace adozione di protocolli da parte degli uffici del distretto e forme di interlocuzione con le Procure distrettuali, nonché con la Procura antimafia. Come è noto la legge 28/6/2016 n.132 ha istituito il Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) che mira a fondere le singole componenti del preesistente Sistema delle Agenzie Ambientali, che coinvolgeva le 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA), oltre a ISPRA, e a favorire la cooperazione, la collaborazione e lo sviluppo omogeneo dei temi di interesse comune dei soggetti che lo compongono, nonché ha compiti di attività ispettive nell'ambito delle funzioni di controllo ambientale, di monitoraggio dello stato dell'ambiente, di controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento, di attività di ricerca finalizzata a sostegno delle proprie funzioni, di supporto tecnico-scientifico alle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno compiti di amministrazione attiva in campo ambientale, di raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali che, unitamente alle informazioni statistiche derivanti dalle predette attività, costituiranno riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione.

Per assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente sono istituiti i LEPTA, i *Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali*, che costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria. Le agenzie per la protezione dell'ambiente sono definite come persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile, e svolgono le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei territori di rispettiva competenza. Per quanto concerne i rapporti con il personale delle Arpa in relazione alle attività di indagine, la legge



n.132/2016 all'art. 14 comma 7 prevede che *"il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza"*. E' molto importante considerare la qualifica di polizia giudiziaria in capo al personale ispettivo delle ARPA addetto ai controlli ambientali e tenere conto che le tecniche che si sviluppano in un'indagine ambientale richiedono tanti piani di lavoro, tradizionali e innovativi, al fine di individuare compiutamente le reali criticità dell'area oggetto dell'aggressione ambientale, sia essa un'area naturalisticamente di pregio e priva di insediamenti industriali sia invece un'area ad elevato impatto antropico, ove la verifica è notevolmente più complessa. Elemento di assoluto rilievo è inoltre la conoscenza e l'analisi del territorio coinvolto. Il valore distintivo delle aree coinvolte dal problema ambientale è solitamente attestato dall'introduzione di varie forme di tutela normativa e amministrativa, che possono variare in ragione del tipo di inserimento dell'area(in Parchi Nazionali o Regionali, siti d'importanza comunitaria, in zone di protezione speciale, in siti contaminati). Altra notevole attività investigativa con impiego di tecniche interdisciplinari può essere necessaria alla luce della complessità degli argomenti eventualmente introdotti da persone che abitano nei pressi dei territori coinvolti e che presentano esposti perché si considerano persone offese dalla problematica ambientale, la quale dal loro punto di vista presenta anche aspetti sanitari. Per effettuare la valutazione degli effetti sanitari correlati alle aggressioni all'ambiente si possono effettuare studi epidemiologici osservazionali, sia di coorte (soprattutto nel caso si abbia molto tempo, dati pregressi da confrontare e un campione molto numeroso di popolazione) che con disegno caso-controllo di popolazione. Questo approccio metodologico necessita di sintesi cartografiche che permettano di discriminare zone a diverso livello di inquinamento/esposizione rispetto alle ricadute delle emissioni e sulle quali poter "proiettare" e da qui georeferenziare i casi e i controlli. Al fine di una corretta valutazione dei dati sanitari, la qualità tecnica e l'affidabilità delle mappe di esposizione rivestono un ruolo decisivo. Particolare attenzione deve esser posta all'identificazione e scelta dei traccianti di sorgente, generalmente costituiti non da singole specie chimiche, ma piuttosto da uno spettro di sostanze che, nel loro insieme, ne rappresentano una sorta di "impronta digitale" (fingerprint). A tal fine i metodi più accreditati sono: a)modellistica previsionale, b)tecniche di biomonitoraggio.

La tecnica per una corretta valutazione degli effetti ambientali e sanitari indotti dalle emissioni inquinanti aereo disperse di una sorgente di rilevanza ambientale non si può prescindere da un'adeguata conoscenza della qualità dell'aria nel territorio di interesse. Generalmente i dati



ambientali disponibili, in assenza di ricerche mirate di carattere sperimentale, sono quelli forniti dalle reti di monitoraggio chimico-fisico gestite dalle strutture ARPA e/o dal gestore stesso dell'impianto; tali reti, com'è noto, restituiscono però un quadro parziale, essendo concepite per la misurazione essenzialmente dei macroinquinanti canonici e, recentemente, di alcuni microinquinanti di interesse sanitario; tuttavia, la complessità del comparto ambientale (aria) richiede un approccio assai più approfondito essendo decine le sostanze inquinanti nocive immesse in atmosfera dalle diverse fonti, la maggior parte delle quali sotto forma di microinquinanti organici e inorganici, molto variabile la loro distribuzione spazio-temporale (influenza dei fattori climatici), complessa la loro determinazione analitica e molte le variabili confondenti rispetto alla necessità di individuare con ragionevole certezza le cause ambientali determinanti. Va tenuto presente altresì che la complessa problematica del rapporto tra inquinamento e salute non deve né può essere ridotta o ricondotta sul piano della mera verifica del rispetto o meno dei limiti fissati dalla normativa, che peraltro e non a caso sono in continuo aggiornamento anche se sempre in ritardo rispetto alle acquisizioni della ricerca scientifica. Sul piano scientifico, inoltre, è noto, a far data sin dagli anni 70, che vi è una strettissima correlazione tra inquinamento, in principal modo da combustibili fossili, e malattie respiratorie e cardiovascolari, sia per gli effetti acuti che per quelli cronici, oltrechè per la mortalità. Va ricordato che ricondurre il rapporto tra inquinamento e salute sul piano del mero rispetto dei limiti non è corretto sul piano scientifico e non appare rispettare nemmeno la ratio cui si ispira la normativa nazionale e europea in materia di MTD (migliori tecniche disponibili) o BAT ('Best Available Techniques'), ovvero le tecniche impiantistiche, di controllo e di gestione che tra quelle tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili per ogni specifico contesto-garantiscono bassi livelli di emissione di inquinanti, l'ottimizzazione dei consumi di materie prime, prodotti, acqua ed energia e un'adeguata prevenzione degli incidenti. In certe indagini occorre analizzare tutti i passaggi per le verifiche necessarie miranti ad incrociare i dati sanitari per tipi di malattie da investigare sul territorio considerato con i dati delle emissioni nelle zone di massima ricaduta della fonte di inquinamento considerata. Ogni composto emesso in atmosfera, per effetto di reazioni fisiche, chimiche, biologiche può essere trasformato, distrutto, disperso, accumulato e trasportato. I principali meccanismi di rimozione degli inquinanti atmosferici sono l'assorbimento in sistemi idrici, l'assorbimento su solidi o nel terreno, i lavaggi dell'atmosfera a seguito delle piogge e le reazioni chimiche. Il limite in concentrazione e limite massico complessivo rappresentano due modalità differenti per la conservazione ambientale, la prima è un riferimento per eventuali effetti acuti anche nel medio-breve periodo,



la seconda per eventuali effetti di accumulo e durata nel medio-lungo periodo. Occorre inoltre conoscere le norme in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera.

A tal fine lo scambio-richiesta di informazioni tra Procura e istituzioni preposte alla tutela ambientale appare fondamentale per consentire la adozione di ogni misura ritenuta utile in tema di tutela ambientale⁸.

I metodi di indagine, tradizionali e/o innovativi, vanno calibrati a seconda della fattispecie ipotizzata, in relazione al tipo di sorgente inquinante, alla matrice ambientale colpita, alle caratteristiche e al tipo di trasporto dei componenti chimici dell'inquinante, essendo necessario individuare il responsabile titolare di posizione di garanzia, nonché valutare la responsabilità dell'ente ex L.231/2001, approfondendo l'esistenza di un profitto criminale in rapporto al danno causato, nonché verificando se vi sono i presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Occorre anche considerare che spesso un passo quasi obbligato nelle indagini ambientali di una certa complessità, stante le numerose difficoltà tecniche legate alle esigenze di accertamento in tempi veloci di dati che escono solitamente dal bagaglio del sapere del pubblico ministero, è la nomina di un consulente tecnico e che occorre scegliere un consulente affidabile, competente, neutrale e indipendente; ciò solo assicura la qualità del risultato e la sua spendibilità nel processo (da tener presente a tal proposito la giurisprudenza di legittimità in materia di conferimenti incarichi); è utile acquisire il curriculum del singolo consulente valutando con attenzione le competenze acquisite e precedenti incarichi svolti dal medesimo, nonché le tesi eventualmente sostenute in precedenti incarichi e lavori, al fine di escludere tesi preconcepite o coinvolgimenti politici o conflitti di interesse.

Va anche considerato che quando vi sono situazioni rischiose, complesse, incerte e opinabili che riguardano la realizzazione di un'opera o impianto o infrastruttura, l'expertise scientifica chiamata ad esprimere il proprio parere (ad esempio il parere di valutazione di impatto ambientale) si deve ispirare ai principi di precauzione, di prevenzione e di sviluppo sostenibile con totale indipendenza, massima competenza e reale neutralità.

⁸ la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 in materia di pubblica informazione ambientale nel descrivere all'art. 2 il concetto di "informazione ambientale" quale "stato degli elementi dell'ambiente, quale l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio" etc., al successivo art. 7 prescrive che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che le autorità pubbliche strutturino l'informazione ambientale...ai fini di una attiva e sistematica diffusione al pubblico...anche attraverso banche dati...comprendenti le politiche, i piani e i programmi relativi all'ambiente. Lo Stato italiano per dare attuazione a tale direttiva ha emanato il D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 195 ("Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso pubblico all'informazione ambientale", pubblicato nella G.U. 23 settembre 2005 n. 222).



Solo in tal modo, gli organi tecnici – in particolare quelli delle Commissioni tecniche nazionali, regionali, provinciali - garantiscono un buon risultato di corretta valutazione dei rischi sanitari e ambientali. Non va sottovalutato che nel nostro ordinamento questo purtroppo non è sempre garantito in quanto tra gli organi tecnici e il potere politico vi è un legame particolarmente stretto, che può compromettere l'esame trasparente e obiettivo delle criticità. In tal modo non è quindi sempre assicurata l'emissione di una valutazione tecnica realmente indirizzata a far valere con neutralità quanto emerge dalla situazione esaminata.

Va anche considerato il dibattito che si è posto più volte in ambito dottrinale e giurisprudenziale di quanto vincoli in sede giudiziaria una valutazione positiva di impatto ambientale qualora siano contestate problematiche ambientali di rilevanza penale. E' importante ricordare che impianti, opere ed infrastrutture che pur ottengano una positiva valutazione ambientale e una conseguente autorizzazione o concessione, non sono per questo solo coperti da un "ombrello di legalità" : secondo la giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, infatti, il gestore di un impianto o il proponente o il realizzatore di un'opera o infrastruttura sono sempre tenuti al generale obbligo del *neminem laedere* e al rispetto delle norme imperative, tra cui in particolare la legge penale. Il consenso politico alla realizzazione o mantenimento dell'opera, impianto o infrastruttura – a prescindere dal suo impatto sul territorio - sfocia non di rado anche in modifiche di legge sia statali che regionali, pensate ad hoc per l'impianto, l'opera o l'infrastruttura in questione ed emanate con modalità urgenti. Trattasi di modifiche legislative che intervengono nel corso dei procedimenti penali aperti e che mirano a legittimare gli interventi, le opere, gli impianti oggetto di attenzione da parte dell'autorità giudiziaria per aspetti di rilevanza penale.

Va considerato che i confini della prova sono delimitati dai contenuti dell'imputazione e che i temi di prova nelle indagini ambientali – in particolare per i reati di inquinamento e di disastro ambientale- pongono, quindi, il problema di dimostrare la sussistenza di ciascuno degli elementi costitutivi delle fattispecie di cui alla Legge n.68 del 2015, non senza tener conto che, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge, il quadro normativo delle violazioni ambientali è contenuto in prevalenza nel Testo Unico ambientale – D.Lgs n. 152/2006 – , salva la applicazione delle norme del codice penale che hanno svolto un ruolo c.d. di suppletiva per la repressione di violazioni ambientali, altrimenti senza tutela (artt. 674 c.p., 635 c.p., 434 c.p., 449 c.p., 439 c.p., 440 c.p.).

Il diritto ad un ambiente salubre è strettamente correlato al diritto alla salute e, al pari di questo, è tutelato dalla nostra Carta Costituzionale. Anche la Corte di Cassazione ha ribadito più volte



tale concetto, precisando che l'ambiente deve essere protetto non tanto per ragioni astrattamente naturalistiche od estetiche ma *"come elemento determinativo della qualità della vita": la sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti"*. La preminenza della tutela della salute e di un ambiente salubre su altri diritti può ritenersi principio consolidato nel generale panorama giurisprudenziale, sia antecedente che successivo alla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 85/2013⁹. La Corte di Cassazione¹⁰, raccordandosi all'orientamento giurisprudenziale in materia di ambiente e salute sopra ricordato, ha affermato che *"la libertà economica, pur garantita, riconosciuta e tutelata nella Carta costituzionale, non si presenta alla stregua di una situazione giuridica soggettiva pari a quella che emerge nel diritto alla salute, assoluto, primario e inviolabile, ma è funzionalizzata e sott'ordinata gerarchicamente a quest'ultimo"*.

Va infine considerato nelle indagini per reati ambientali che nel caso di inquinamento prodotto da impianti, opere ed infrastrutture che implicano rilevanti interessi economici sottostanti e generano tensioni sociali relative allo sviluppo economico della zona interessata vi sono problematiche notevoli che interferiscono con la tutela dell'ambiente nei territori interessati, non sempre essendoci le giuste attenzioni per il rispetto della normativa ambientale da parte dei vari soggetti coinvolti (gestori dell'impianto/ proponenti dell'opera od infrastruttura, funzionari pubblici aventi posizioni di garanzia o comunque ruoli di significativo interesse nelle istituzioni pubbliche preposte alla tutela del territorio). Vi è la necessità che le istituzioni pubbliche mantengano tra loro un rapporto continuo e proficuo operando un efficace monitoraggio e promuovendo quella virtuosa sinergia che è indispensabile per prevenire la commissione di violazioni ambientali, nonché per consentire, in caso di reati già commessi, l'acquisizione di validi elementi di prova alla autorità giudiziaria che deve promuovere l'azione penale e che deve poter contare su una effettiva, reale e franca collaborazione da parte degli altri organi istituzionali deputati alla tutela ambientale con contestuale assicurazione di fonti di prova attendibili e scientificamente inattaccabili nel caso di futuro utilizzo processuale dibattimentale.

⁹ La suddetta sentenza come è noto, respingendo la questione di possibile illegittimità costituzionale della norma del decreto legge Monti n.207/2012 che consentiva ad Ilva di riprendere l'attività, aveva negato sussistenza di una illegittima compressione del diritto alla salute ed all'ambiente salubre rispetto ad altri diritti pure tutelati dalla Costituzione, disattendendo l'impostazione del giudice di Taranto, affermando che *"La qualificazione come "primari" dei valori dell'ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato - dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo - secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale."*

¹⁰cfr. Cass. n.20636/14 e segg.



I principi cui devono ispirarsi le scelte valutative dell'impatto ambientale da parte degli organi tecnici sono quelli comunitari, codificati anche nel nostro TU 2006/n.152, ossia in principale modo i principi di precauzione, di prevenzione, di sviluppo sostenibile, di "chi inquina paga", oltrechè di leale collaborazione tra le istituzioni, di rivalutazione degli obblighi di informazione del pubblico per un effettivo diritto di partecipazione ai processi decisionali e di sussidiarietà.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Ossequi.

Allegato elenco contenente riferimenti ai procedimenti maggiormente rilevanti che si sono avuti nel periodo preso in esame per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, sia in fase di indagine ancora in corso che in fase di udienza preliminare o dibattimentale

Rovigo, 24/9/25

Il Procuratore della Repubblica

Dott.ssa Manuela Fasolato





PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO

Periodo 01.7.2024 – 30.6.2025

NOTI (mod. 21)	
Pendenti inizio periodo	2962
Sopravvenuti nel periodo	4723
Esauriti nel periodo	4956
Pendenti fine periodo	2729

IGNOTI (Mod. 44)	
Pendenti inizio periodo	1435
Sopravvenuti nel periodo	4434
Esauriti nel periodo	5077
Pendenti fine periodo	792

Atti non costituenti notizia di reato (Mod. 45)	
Pendenti inizio periodo	224
Sopravvenuti nel periodo	942
Esauriti nel periodo	947
Pendenti fine periodo	219

Giudice di Pace (mod. 21 bis)	
Pendenti inizio periodo	893
Sopravvenuti nel periodo	594
Esauriti nel periodo	618
Pendenti fine periodo	869

VIolenza di Genere	Mod. 21	Mod. 44
Art. 572 aggr. artt. 576 e 577	16	0
Art. 609 bis	60	12
Art. 609 ter	25	3
Art. 609 quater	6	2
Art. 609 quinquies	3	0
Art. 612 bis	125	11
Art. 612 ter	10	6
Art. 575	2	0
Femminicidio	1	0
Tentato omicidio donna	0	0
Art. 582 – Art. 576, C. 1 N. 2, 5 E 5.1 e art. 577 c 1 n. 1, c.2	81	1
Art. 387 bis	22	0
Art. 388	47	1
Art. 591	8	1
Art. 570 bis	30	0
TOTALE Sopravvenuti	436	37

Violenza di Genere - Esito Procedimenti	Mod. 21	Mod. 44
Richiesta archiviazione	147	11
Esercizio azione penale	83	0
In indagine	129	2
Violenza di Genere – Misure cautelari richieste		
Divieto di avvicinamento P.O.		12
Allontanamento casa familiare + div. Avvicinamento P.O.		4
Arresti domiciliari + braccialetto elettronico		0
Custodia cautelare in carcere		1
Divieto di dimora per rifiuto braccialetto		3

INFORTUNI SUL LAVORO	Mod. 21	Mod. 44
ART. 21 D.LVO 81/2008	49	0
ART. 28 D.LVO 81/2008	31	0
ART. 37 D.LVO 81/2008	123	0
ART. 64 D.LVO 81/2008	70	0
ART. 71 D.LVO 81/2008	78	0
ART. 589 C.P. co. 2 – 3	2	0
ART. 590 C.P. co. 2 - 3	64	37
TOTALE Sopravvenuti	417	37
ILLECITI EX D.LGS. 231/2001 Art. 25 septies	48	0
Infortunati sul lavoro – Esito Procedimenti	Mod. 21	Mod. 44
Richiesta archiviazione	238	32
Esercizio azione penale	10	0
In indagine	130	2

Intermediaz. Illecita e sfruttam. del lavoro	Mod. 21	Mod. 44
Art. 603 bis C.P.	8	3
In indagine	5	0
Richiesta archiviazione	1	3

REATI AMBIENTALI	Mod. 21	Mod. 44
ART. 452 BIS C.P.	4	2
ART. 452 QUATER C.P.	0	0
ART. 452 QUINQUIES C.P.	1	0
ART. 452 TERDECIES C.P.	0	0
ART. 256 D.LVO. 152/2006	42	6
ART. 256 BIS D.LVO. 152/2006	7	1
ART. 257 D.LVO. 152/2006	0	0
ART. 259 D.LVO. 152/2006	2	0
ART. 635 C.2 C.P.	12	11
TOTALE Sopravvenuti	68	20
ILLECITI EX D.LGS. 231/2001 Art. 25 undecies	14	0

Archiviazione	35	16
Richieste archiviazione per particolare tenuità	3	0
Estinzione contravv. Parte IV bis D.Lvo 152/06	4	0
Decreti Penali	10	0
Esercizio azione penale	2	0

OCCUPAZIONE ARBITRARIA DI IMMOBILI	Mod. 21	Mod. 44	Mod. 45
ART. 633	27	12	0
ART. 639	3	26	0
TOTALE SOPRAVVENUTI	30	38	0

	Mod. 21	Mod.44
Art. 589 bis- omicidio stradale	14	2
Art. 590 bis – lesioni stradali gravi	48	12
TOTALE SOPRAVVENUTI	62	14

REATI BANCAROTTA (Codice crisi impresa) – D.Lgs. 14/2019	Mod. 21	Mod. 44
Art. 322	42	0
Art. 323	26	0
TOTALE SOPRAVVENUTI	68	0

REATI PREDATORI	Mod. 21	Mod. 44
Art. 624	298	1115
Att. 624 e 625	224	959
Art. 624 bis	89	1489
Art. 628	68	47
Art. 629	63	41
Art. 640	630	510
Art. 640 bis	33	18
Art. 646	141	27
Art. 648	75	14
Art. 648 bis	11	0

Ufficio Esecuzione periodo 01.07.2024 – 30.06.2025

Provvedimenti unificazione pene concorrenti	83
Misure prevenzione personali e patrimoniali	3 (1 pers. – 1 patrimon. – 1 pers e patr.)
Procedure di esecuzione di confisca per equivalente	13
Procedure unione europea decisione Quadro 2008/909/GAI	0
MAE	1
Ordini di esecuzione (art. 656, c. 1-5, c.8, c. 10 cpp L. 199/2010)	120
Affidamento al servizio sociale	85
Detenzione domiciliare	12
Detenzione presso il domicilio (L 199/2010)	1
Differimento	3
Sospensione esecuzione pena detentiva	4
Revoche misure alternative alla detenzione	8
Liberazione anticipata	161
Amnistia – indulto - depenalizzazione	6
Ricorso per cassazione	13
Pareri	54
Provvedimenti di computo (art. 657 cpp)	2
Procedimenti iscritti per conversioni di pene pecuniarie (classe VII)	265
Procedure di lavori di pubblica utilità	68
Ordini di esecuzione per pene pecuniarie	98
Richieste conversione al MdS	9
Richieste rateizzazione al MdS	10
Ordini ingiunzione pagamento rateale	6

Affari Civili	
Visti e pareri in materia civile	683
Legalizzazioni ed apostille	472
Fascicoli tutela minori	10
Interdizioni/Amministrazioni di sostegno	1336
Partecipazione ad udienze civili	10
Negoziazioni assistite	38
Procedure Liquidazione Giudiziale	73

ANDAMENTO DELLA CRIMINALITA' - ISCRIZIONI (PER TIPOLOGIE DI REATO)					
CATEGORIA DI REATO	FATTISPECIE/NORMA		01/07/2024-30/06/2024		
			Noti	Ignoti	Totale
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Totale reati contro la PA - procedimenti		1	1	2
	di cui	Peculato/ art. 314 c.p.	1	1	2
		Concussione/ art. 317 c.p.	0	0	0
		Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio/ art. 319 c.p.	0	0	0
		Corruzione in atti giudiziari/ art. 319 ter c.p.	0	0	0
		Induzione indebita a dare o promettere utilità/ art. 319 quater c.p.	0	0	0
		Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio/art. 320 c.p.	0	0	0
		Pene per il corruttore/ art. 321 c.p.	0	0	0
CRIMINALITA' ORGANIZZATA	Totale criminalità organizzata - procedimenti		5	1	6
	di cui	Associazione per delinquere/ art. 416 c.p.	5	1	6
		Associazioni di tipo mafioso anche straniere/ art. 416 bis c.p.	0	0	0
		Scambio elettorale politico-mafioso/ art. 416 ter c.p.	0	0	0
OMICIDIO	Totale omicidio - procedimenti		2	1	3
	di cui	Omicidio volontario consumato/ artt. 575, 578, 579 c.p.	1	1	3
		con vittima di sesso femminile	1	0	1
		Omicidio volontario tentato/ artt. 56, 575, 578, 579 c.p.	0	0	0
		con vittima di sesso femminile	0	0	0
OMICIDI E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME	Totale omicidi e lesioni colpose -procedimenti		155	69	224
	di cui	Omicidio colposo derivante da infortunio sul lavoro/ art. 589 co 2- 3 c.p.	3	2	5
		Omicidio colposo derivante da incidente stradale/ art. 589 bis c.p.	14	2	16
		Lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortunio sul lavoro/art. 590 co-2 e 3 c.p.	72	41	113
		Lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da incidenti stradali/ art. 590 bis c.p.	48	12	60
		Comportamento in caso di incidenti/ art. 189 d.lgs.285/92	18	12	30
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	Totale reati contro il patrimonio - procedimenti		190	1579	1769
	di cui	Furto in abitazione o con strappo/ art. 624 bis c.p.	69	1489	1558
		Rapina/ art. 628 c.p.	56	47	103
		Estorsione/art.629 c.p.	52	41	93
		Usura/ art.644 c.p.	0	2	2
		Riciclaggio e autoriciclaggio (art. 648 bis c.p.- art. 648 ter 1 c.p.)	13	0	13
TERRORISMO	Totale reati terrorismo - procedimenti		0	0	0
	di cui	associazioni sovversive / art. 270 c.p.	0	0	0
		associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale / art. 270 bis c.p.	0	0	0
		arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale / art. 270 quater c.p.	0	0	0
		addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale / art. 270 quinquies c.p.	0	0	0
DELITTI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE E STALKING	Totale delitti contro la libertà sessuale e stalking (libertà personale/individuale) -procedimenti		360	48	406
	di cui	violenza sessuale / art. 609 bis c.p.	57	12	68
		atti sessuali con minorenni / art. 609 quater c.p.	6	2	8
		corruzione di minorenne / art. 609 quinquies c.p.	2	0	2

		violenza sessuale di gruppo / art. 609 octies c.p.	0	0	0
		atti persecutori / art. 612 c.p.	295	34	328
PEDOFILIA E PEDOPORNOGRAFIA		Totale reati pedofilia e pedopornografia - procedimenti	8	4	12
	di cui	pornografia minorile / art. 600 ter c.p.	3	3	6
		detenzione materiale pornografico / art. 600 quater c.p.	5	1	6
		iniziative turistiche per sfruttamento prostituzione minorile / art. 600 quinquies c.p.	0	0	0
		Totale reati intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	9	4	13
INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO	di cui	reati ex art. 603-bis c.p. - violenza e minaccia	9	4	13
		reati ex art. 603-bis c.p. - fenomeni associativi	0	0	0
FALSO IN BILANCIO E BANCAROTTA FRAUDOLENTA (REATI ECONOMICI)		Totale reati economici - procedimenti	22	0	22
	di cui	bancarotta fraudolenta patrimoniale / art. 216 R.D. 267/42	8	0	8
		bancarotta semplice / art. 217 R.D. 267/42	9	0	9
		ricorso abusivo al credito / art. 218 R.D. 267/42	0	0	0
		fatti di bancarotta fraudolenta / art. 223 R.D. 267/42	5	0	5
		ricorso abusivo al credito / art. 225 R.D. 267/42	0	0	0
REATI INFORMATICI		Totale reati informatici - procedimenti	16	205	221
	di cui	accesso abusivo ad un sistema informatico / art. 615 ter c.p.	5	32	37
		detenzione e diffusione abusiva codici di accesso / art. 615 quater c.p.	0	0	0
		diffusione apparecchiature per danneggiare sistema informatico / art. 6115 quinquies c.p.	0	0	0
		delitti contro la inviolabilità dei segreti / artt. 617 - 617 bis - 617 ter - 617 quater - 617 quinquies - 617 sexies c.p.	0	0	0
		danneggiamento sistemi nformatici / art. 635 bis c.p.	1	0	1
		frode informatica / art. 640 ter c.p.	10	173	183
		frode informatica soggetto che eroga certificazione firma elettronica / art. 640 quinquies c.p.	0	0	0
FRODI COMUNITARIE		Totale reati frodi comunitarie - procedimenti	0	0	0
	di cui	frodi comunitarie / art. 640 bis c.p. con P.O. Unione Europea (U.E.)	0	0	0
INQUINAMENTO		Totale reati in materia di inquinamento - procedimenti	54	7	61
	di cui	inquinamento ambientale / art. 452 bis c.p.	4	2	6
		disastro ambientale / art. 452 ter c.p.	0	0	0
		delitti colposi contro l'ambiente / art. 452 quater c.p.	0	0	0
		traffico e abbandono di materiale radioattivo / art. 452 quinquies c.p.	1	0	1
		inquinamento e rifiuti / artt. 137 -256 -279 D.Lgs. 152/2006	49	5	54
EDILIZIA ED URBANISTICA		Totale reati edilizia ed urbanistica - procedimenti	64	7	71
	di cui	L. 47/85 - D.P.R. 380/2001 estrazione per materia	64	7	71
REATI TRIBUTARI		Totale reati tributari - procedimenti	112	2	114
	di cui	dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti / art. 2 D.Lgs. 74/2000	48	1	49
		dichiarazione fraudolenta con altri artifici / art. 3 D.Lgs. 74/2000	2	0	2
		dichiarazione infedele / art. 4 D.Lgs. 74/2000	8	0	8
		omessa dichiarazione / art. 5 D.Lgs. 74/2000	25	0	25

		emissione di fatture per operazioni inesistenti / art. 8 D.Lgs. 74/2000	29	1	30
REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI		Totale reati in materia di stupefacenti - procedimenti	117	22	139
	di cui	D.P.R. 309/90 artt. 73 - 74 - 79 - 82	117	22	139

DATI SU PARTICOLARI MODALITA' DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI		
PROCEDIMENTI DEFINITI	01/07/2024-30/06/2025	01/07/2024-30/06/2025
Numero procedimenti a seguito depenalizzazione/ d.lgs 15 gennaio 2016 n.7 e 8	0	0
Procedimenti con richiesta archiviazione per tenuità del fatto/ d.lgs. 16 marzo 2015,n.28-art. 131 bis c.p.	249	249